testo indicativo; solo la copia autentica, firmata in ogni foglio dal notaro e provvista del suo sigillo, fa fede

* * * * * * * * * *

Numero 15057 di repertorio / Numero 9189 di raccolta

FONDAZIONE CAPELLINO

MODIFICA DELL'ATTO COSTITUTIVO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di luglio, in Genova, nel mio studio in via XX Settembre civico ventinove interno dodici,

27 luglio 2018

Avanti me dr. Ugo BECHINI, notaro alla sede di Genova, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Genova e Chiavari, alla presenza dei signori:

- DE ASMUNDIS Andrea, nato a residente in
- RAFFETTO Giorgio, nato a , residente in

intervenuti nel presente atto quali testi, aventi i requisiti di legge, come dichiarano, è comparso il signor **CAPELLINO Pier Giovanni**, nato a Savigliano (CN) il 19 aprile 1954, ai presenti fini domiciliato in Genova, piazza dei Giustiniani 6, presso *Almo Nature spa*, il quale dichiara di intervenire:

- in proprio, codice fiscale CPL PGV 54D19 I470Q;
- quale procuratore del signor **CAPELLINO Lorenzo,** nato a Pinerolo (TO) il 30 aprile 1964, codice fiscale CPL LNZ 64D30 G674R: procura a rogito dottoressa Livia Ramundo, funzionario del Consolato Generale d'Italia in Miami (Florida, USA), in data 24 luglio 2018 repertorio 246/2018. La si allega in originale sub "A";
- quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di **G.F.C. srl**, cf/ri 02597310107, rea GE-283546, sede in Genova, via Assarotti 19, capitale euro 50.000 (cinquantamila). Agisce in esecuzione di quanto deliberato dall'assemblea ordinaria del 19 aprile 2018; il relativo verbale è allegato a precedente mio rogito in data 23 aprile 2018 repertorio 14867, registrato a Genova1 il 15 maggio 2018 al numero 7713 serie 1T.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io notaro sono certo, **premesso** che:

- sia nella procura allegata sub "A" che nella delibera appena richiamata è stato prefigurato il suo intervento sia in proprio che come rappresentante;
- con l'atto a mio rogito in data 23 aprile 2018 repertorio 14867, poco sopra citato, è stata costituita la **FONDAZIONE CAPELLINO**;
- non è intervenuto riconoscimento;

dichiara quanto segue:

- è adottato uno statuto modificato, che qui si allega sub "B", e che tra l'altro:
  - reca dettagliate norme transitorie, che si hanno qui per integralmente richiamate;
  - fissa la sede in piazza dei Giustiniani 6, sempre in Genova;
- i conferimenti iniziali sono elevati a 101.000 (centounmila) euro, così ripartiti: 61.000 (sessantunmila) G.F.C. srl e 20.000 (ventimila) ciascuno gli altri due

fondatori. L'imposta dovuta è stata già corrisposta sull'intero ammontare, con modello F23 evaso da *BANCA PASSADORE & C.* il 20 scorso e presentato, unitamente al modello 2, il 23 scorso all'Ufficio di Genova1, ove ha ricevuto il numero di protocollo 0131074.

Il comparente desidera qui riprodurre l'intero dispositivo del citato atto costitutivo, come sopra emendato.

a) *G.F.C. srl ed i signori Lorenzo e Pier Giovanni CAPELLINO danno vita ad una fondazione denominata* ***FONDAZIONE CAPELLINO****.*

b) *La Fondazione ha per oggetto le attività di cui allo Statuto qui allegato sub "B", che disciplina altresì la durata, l'organizzazione ed il funzionamento della Fondazione.*

c) *La Fondazione ha sede in Genova, piazza dei Giustiniani 6.*

d) *I tre Fondatori si impegnano alla formazione di un fondo di dotazione dell'importo minimo di euro 101.000 (centoun mila), così ripartiti: 61.000 (sessantunmila) G.F.C. srl e 20.000 (ventimila) ciascuno gli altri due fondatori.*

e) *Il Consiglio di Amministrazione è costituito nelle persone dei signori Lorenzo e Pier Giovanni CAPELLINO, comparenti, nonché dell'avvocato Gianpiero SUCCI, nato a Novara il 14 novembre 1974, domiciliato presso il suo studio in Genova, via delle Casaccie 1, codice fiscale SCC GPR 74S14 F952U. Presidente il signor Pier Giovanni Capellino, che è quindi Presidente della Fondazione stessa.*

f) *L'Assemblea delle Finalità è costituita dai signori Lorenzo e Pier Giovanni CAPELLINO, comparenti, nonché dai Signori Riccardo PUCCIO (nato a Campomorone - GE - il 3 settembre 1937, residente a Genova, via Luigi Zamperini 11 scala B interno 10, codice fiscale PCC RCR 37P03 B551O) e Claudio VALVASSORI (nato a Belluno il 14 agosto 1970, residente in via Roma 47/a, Limana (BL), codice fiscale VLV CLD 70M14 A757U).*

g) *Il Comitato di Sorveglianza viene costituito transitoriamente in forma monocratica, nella persona del dottor Stefano DAGNINO (nato a Genova il 9 aprile 1968, domiciliato in Genova, via XX Settembre 5/10, codice fiscale DGN SFN 68D09 D969X).*

h) *Gli organi di cui ai punti e/f/g sono così costituiti in conformità alle norme transitorie di statuto, che disciplina anche la durata in carica di ognuno.*

i) *Le cariche di cui ai punti e/f sono attualmente gratuite.*

j) *Il comparente dichiara di possedere i requisiti statutari per l'accesso alle cariche della Fondazione, e di aver ottenuto dichiarazioni in tal senso da parte degli altri nominati.*

k) *La revisione legale dei conti è attribuita a PricewaterhouseCoopers S.p.A. con sede in Milano, via Monte Rosa 91.*

l) *Per quanto non previsto nel presente atto e nell'allegato statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia.*

E richiesto .....

* * * * * * * * * *

testo indicativo; solo la copia autentica, firmata in ogni foglio dal notaro e provvista del suo sigillo, fa fede

Statuto

della

Fondazione Capellino

27 luglio 2018

Indice

CLAUSOLE INIZIALI		2
1.	Costituzione, denominazione, sede e durata	2
2.	Finalità e attività funzionali al perseguimento delle stesse	2
3.	Patrimonio	3
4.	Gente della Fondazione	4
5.	Organi della Fondazione	4
ASSEMBLEA DELLE FINALITA'		6
6.	Composizione, nomina e cessazione	6
7.	Competenze	7
8.	Convocazione e riunioni dell'Assemblea delle Finalità.	8
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE		9
9.	Composizione, nomina e cessazione	9
10.	Competenze	9
11.	Convocazione e riunioni del Consiglio di Amministrazione	9
12.	Presidente e Vice-presidente	10
COMITATO DI SORVEGLIANZA E REVISORE		10
13.	Composizione, nomina e cessazione del Comitato di Sorveglianza	10
14.	Competenze e funzionamento del Comitato di Sorveglianza	11
15.	Revisione legale dei conti	12
CLAUSOLE FINALI		13
16.	Esercizio finanziario	13
17.	Regolamento Operativo	13
18.	Scioglimento e modifiche statutarie	13
19.	Clausola arbitrale	13
20.	Comunicazioni - libri della Fondazione – clausola di rinvio	14

CLAUSOLE INIZIALI

1. Costituzione, denominazione, sede e durata

1.1 Su iniziativa dei signori PierGiovanni e Lorenzo Capellino, di GFC s.r.l. (i "**Fondatori**") nonché di Almo Nature S.p.A. è costituita una fondazione denominata "Fondazione Capellino" (la "**Fondazione**").

1.2 La sede della Fondazione è stabilita in Genova, Piazza dei Giustiniani, 6.

1.3 Le finalità della Fondazione di cui al successivo art. 2 (le "**Finalità**") si esplicano senza limitazioni territoriali.

1.4 La Fondazione ha durata illimitata.

2. Finalità e attività funzionali al perseguimento delle stesse

2.1 Finalità

La Fondazione, che non ha scopo di lucro:

(a) persegue finalità di solidarietà sociale e/o di pubblica utilità nei settori:

(i) della tutela della biodiversità e di ogni forma di vita animale;

(ii) dello sviluppo delle culture e di metodi naturali, biosostenibili e ispirati alla tutela di ogni forma di vita;

(b) gestisce e valorizza le partecipazioni da essa possedute in società di capitali, esercitando i relativi diritti sociali in una prospettiva di mantenimento e creazione di valore e assicurando, per quanto di competenza, che la gestione di tali società sia effettuata in conformità alle politiche, agli indirizzi gestionali e valori aziendali stabiliti dai Fondatori di cui al successivo par. 2.2.5.

2.2 Attività funzionali al perseguimento delle Finalità

2.2.1 Ai fini del perseguimento delle proprie Finalità, la Fondazione potrà tra l'altro (ma non solo) realizzare e commissionare ricerche, monografie, atti di convegni, cataloghi e altri prodotti editoriali (anche in formato audiovisivo e digitale), nonché organizzare (con ogni *media*) corsi, seminari, campagne di informazioni e sensibilizzazioni ed eventi culturali, il tutto nei limiti e con i requisiti imposti dalla legge. Conserverà il proprio patrimonio documentario, archivistico, bibliografico e audiovisivo per eventuali pubblicazioni e per una futura fruizione pubblica.

2.2.2 Per il raggiungimento delle Finalità, la Fondazione potrà collaborare con persone fisiche, amministrazioni pubbliche, società, istituti, università, accademie e organismi di qualunque natura (nazionali ed internazionali), senza però poter partecipare a fondazioni, associazioni e comitati (diversi da quelli di cui abbia promosso, ai fini della realizzazione di specifici progetti ed iniziative funzionali al perseguimento delle Finalità, la costituzione).

2.2.3 La Fondazione, nell'ottica non solo di conservazione e sviluppo del proprio patrimonio ma di incremento dei flussi finanziari destinati al perseguimento delle Finalità, con prudente gestione e

con rigoroso rispetto dello statuto può compiere le attività in ogni parte del mondo nonché gli atti e le operazioni (inclusa la costituzione di società e l'acquisizione di quote delle stesse, nel rispetto di quanto previsto nell'ultimo capoverso del successivo par. 2.2.5) ritenuti all'uopo strettamente necessari dai competenti organi della Fondazione, in conformità a quanto previsto nel presente statuto. Sono in ogni caso preclusi: (*i*) l'assunzione di qualunque forma di indebitamento finanziario per finalità differenti da mere esigenze di cassa di brevissimo periodo da soddisfare a fronte di futuri incassi certi; (*ii*) gli atti di disposizione della sede della Fondazione di proprietà della stessa, nonché la costituzione di diritti reali sulla medesima.

2.2.4 Nell'ambito delle attività di cui al precedente paragrafo 2.2.3 è espressamente inclusa l'attività agricola, ricettizia e di ristorazione (anche secondo modalità di tenuta agricola e/o agriturismo); che la Fondazione potrà svolgere (anche per il tramite di società controllate) qualora il Consiglio di Amministrazione la ritenga strettamente funzionale al perseguimento delle Finalità.

2.2.5 In relazione alle società delle quale sia titolare di quote di partecipazione, la Fondazione esercita i diritti sociali ad essa spettanti al fine di assicurare (per quanto possibile in relazione all'entità della quota tempo per tempo eventualmente posseduta) il rispetto da parte di tali società dei principi etici generali della Fondazione e dei seguenti principi (i "**Principi Fondanti**"):

(a) gestione delle attività in modo etico, con integrità morale e di correttezza, ed in armonia con la finalità di preservare la biodiversità;

(b) rispetto di ogni forma di vita;

(c) gestione finanziaria equilibrata e limitato ricorso ad indebitamento finanziario;

(d) adeguato livello di reinvestimento degli utili nella Società volto a favorire la generazione di liquidità nel tempo;

(e) composizione degli organi sociali nel rispetto di quanto previsto nel successivo par. 5.2, lettere (a) et (b).

La Fondazione inoltre può: (*i*) svolgere attività di direzione e coordinamento nonché di supporto, e (*ii*) erogare servizi alle società da essa direttamente ed indirettamente partecipate.

La Fondazione infine può acquisire partecipazioni in società ovvero partecipare alla loro costituzione e/o capitalizzazione esclusivamente utilizzando le disponibilità liquide del Fondo di Dotazione e nel rispetto del *business plan* pluriennale o del *budget* annuale, approvati come da statuto.

2.2.6 È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

2.2.7 La Fondazione assicura piena trasparenza in relazione alla propria gestione e alle attività funzionali al perseguimento delle Finalità.

3. Patrimonio

3.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione (il "**Fondo di Dotazione**") e dal fondo di gestione (il "**Fondo di Gestione**").

3.2 Il Fondo di Dotazione è costituito dalle attribuzioni iniziali dei Fondatori e può essere incrementato:

(a) da ulteriori attribuzioni patrimoniali, anche a titolo di lascito ereditario o di legato, ad opera dei Fondatori;

(b) da attribuzioni patrimoniali, anche a titolo di lascito ereditario o di legato, ad opera di terzi, accettate ai sensi del successivo par. 10.2(b);

in ciascuno dei casi a condizione che non siano espressamente destinate al Fondo di Gestione.

Il Fondo di Dotazione è altresì costituito dai frutti dei beni che lo compongono, fatto salvo quanto previsto nel successivo par. 3.3(c).

3.3 Il Fondo di Gestione, che è destinato al finanziamento corrente delle Finalità e delle spese di funzionamento della Fondazione, è costituito ed alimentato:

(a) dalle attribuzioni patrimoniali che siano espressamente destinate al Fondo di Gestione ed accettate ai sensi del successivo par. 10.2(b);

(b) da contributi e sovvenzioni erogati da soggetti ed enti pubblici e privati, anche in forza di convenzioni, accettati ai sensi del successivo par. 10.2(b);

(c) dai frutti dei beni che compongono il Fondo di Dotazione che siano espressamente destinati, dal *budget* annualmente approvato, al perseguimento delle Finalità, fermo restando che tale *budget* non potrà destinare a tal fine meno del 75% (settantacinque per cento) né più del 90% (novanta per cento) dei frutti annuali;

(d) dagli avanzi del Fondo di Gestione.

3.4 È espressamente vietata ogni distribuzione, anche indiretta, del Fondo di Gestione, del Fondo di Dotazione nonché di utili o avanzi di gestione.

4. Gente della Fondazione

4.1 Per "Gente della Fondazione" si intendono le persone (fisiche e giuridiche) che tempo per tempo:

(a) abbiano effettuato attribuzioni alla Fondazione (accettate ai sensi del par. 10.2(b)) e/o prestino attività a favore della stessa ai fini del perseguimento delle Finalità;

(b) rispettino il requisito previsto nel par. 5.2(b);

(c) non versino nelle situazioni di incompatibilità previste dai par. 5.4 e 5.5.

4.2 Il Regolamento Operativo identifica l'ammontare minimo delle attribuzioni e l'attività richiesta dalla seconda parte del precedente par 4.1(a) ai fini dell'assunzione della qualifica di "Gente della Fondazione" nonché le procedure di verifica, a cura del Comitato di Controllo, della sussistenza dei requisiti di cui al precedente par. 4.1.

5. Organi della Fondazione

5.1 Sono organi della Fondazione: il Presidente della Fondazione, l'Assemblea delle Finalità, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato di Sorveglianza.

5.2 Tutti i componenti degli organi della Fondazione devono essere scelti fra persone che:

(a) siano in possesso dei requisiti di onorabilità richiesti per i soggetti che svolgono incarichi di amministrazione, direzione e controllo presso banche;

(b) non siano stati condannati, ancorché da sentenza non ancora passata in giudicato e soggetta ad impugnazione ovvero impugnata, per un qualsiasi delitto;

(c) siano in possesso di comprovate competenze professionali e reputazione morale (adeguatamente documentate) prevalentemente nei settori del diritto, dell'economia, della conduzione di imprese di successo, della finanza e delle scienze naturali ed ambientali, delle associazioni *no profit* e della comunicazione.

5.3 Fatta eccezione per il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che è membro di diritto (e presidente) dell'Assemblea delle Finalità, il componente di un organo della Fondazione non può al contempo essere componente di altri organi della medesima.

5.4 Con la sola eccezione di un membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione (che potrà essere nominato componente del consiglio di amministrazione delle società direttamente controllate), nessun componente degli organi di quest'ultima può essere membro degli organi di amministrazione e controllo, ovvero dipendente, di una o più delle società controllate dalla Fondazione stessa (nonché delle società dalle stesse direttamente e/o indirettamente controllate).

5.5 Nessun componente degli organi della Fondazione può essere membro degli organi di amministrazione e controllo, ovvero dipendente, di società che siano concorrenti di una o più delle società controllate dalla Fondazione stessa (e/o di una o più delle società dalle stesse direttamente e/o indirettamente controllate), ovvero essere legato a uno o più di tali membri da un rapporto di coniugio, unione civile, parentela o affinità fino al quarto grado ovvero ancora di stabile convivenza, nonché coniuge, parente o affine fino al quarto grado dei conviventi.

5.6 I componenti del Comitato di Sorveglianza:

(a) non possono essere scelti fra coloro che abbiano ricoperto, nei 6 (sei) anni precedenti la loro nomina, la carica di componente dell'Assemblea delle Finalità e del Consiglio di Amministrazione;

(b) una volta cessati dalla carica non possono essere nominati componenti dell'Assemblea delle Finalità e del Consiglio di Amministrazione per un periodo di 6 (sei) anni dalla cessazione;

(c) sono soggetti alla disciplina relativa al cumulo degli incarichi prevista dall'art. 148 *bis* del d.lgs. 24.2.1998, n. 58, ovvero alla disciplina eventualmente in futuro emanata in sostituzione di quella portata da tale disposizione.

Inoltre, almeno un componente del Comitato di Sorveglianza deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti.

5.7 Il venir meno, successivamente alla nomina, dei requisiti indicati nel presente art. 5 ovvero l'adozione di provvedimenti di tutela della persona con limitazione della capacità di agire (interdizione, inabilitazione, nomina di amministratore di sostegno) costituisce causa di decadenza immediata ed automatica dalla carica.

Costituisce altresì causa di decadenza immediata ed automatica dalla carica la mancata partecipazione in un periodo di 12 (dodici) mesi solari a 3 (tre) adunanze dell'organo di appartenenza ovvero di un altro organo della Fondazione alle cui adunanze il presente Statuto richiede la partecipazione.

Ciascun componente ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'organo di appartenenza delle cause di decadenza che lo riguardano.

5.8 Il Comitato di Sorveglianza verifica per tutti gli organi della Fondazione (inclusi i propri componenti) la sussistenza dei requisiti e delle situazioni indicati nei paragrafi precedenti, assumendo, entro 30 (trenta) giorni dall'accertamento, i conseguenti provvedimenti.

5.9 Il Regolamento Operativo individua le modalità – ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità – idonee ad assicurare una composizione dell'Assemblea delle Finalità e del Consiglio di Amministrazione rispettosa di quanto previsto nel presente art. 5 e che permetta la più efficace azione nell'ambito delle competenze attribuite al relativo organo dalla legge e dal presente statuto. Inoltre tale Regolamento prevede che fra i componenti dell'Assemblea delle Finalità vi sia, per quanto possibile, un professore ordinario (o soggetto in possesso di titolo accademico estero equivalente) in materia di etica e un professore ordinario (o soggetto in possesso di titolo accademico estero equivalente) in materia di fisica.

ASSEMBLEA DELLE FINALITA'

6. Composizione, nomina e cessazione

6.1 L'Assemblea delle Finalità è composta da 9 (nove) componenti di cui: (*i*) 1 (uno) è il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che è membro nonché presidente di diritto dell'Assemblea; (*ii*) 6 (sei) sono eletti dall'Assemblea stessa tra coloro che condividano la Finalità della Fondazione; (*iii*) 2 (due) sono eletti fra la "Gente della Fondazione" dalla comunità di coloro che condividono le Finalità e simpatizzano con la Fondazione stessa, secondo le procedure e con le modalità indicate dal Regolamento Operativo, che stabilisce altresì i requisiti e le condizioni per l'elettorato attivo (i "**Membri della Comunità**").

6.2 Ciascuno dei componenti eletti ai sensi del precedente par. 6.1, lettere "ii" e "iii", resta in carica per 4 (quattro) esercizi e scade al momento dell'approvazione, da parte dell'Assemblea stessa, del bilancio di esercizio relativo al quarto esercizio della carica. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rimane componente (e presidente) dell'Assemblea delle Finalità per tutta la durata della carica consiliare e scade al momento della cessazione dalla stessa.

6.3 I componenti dell'Assemblea delle Finalità eletti ai sensi del precedente par. 6.1, lettere "ii" e "iii", sono rieleggibili per non più di 3 (tre) mandati (anche non consecutivi).

6.4 I componenti dell'Assemblea delle Finalità diversi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione si rinnovano parzialmente, nella misura di 2 (due) ogni anno.

6.5 Ogniqualvolta i componenti dell'Assemblea delle Finalità siano stati tutti nominati nella medesima data e quindi non sia possibile rispettare il termine triennale di durata dell'incarico, il rinnovo avverrà per sorteggio rispettando il principio stabilito nel precedente par. 6.4.

6.6 Prima della scadenza di ciascun componente l'Assemblea delle Finalità ovvero, a seconda del caso, i Membri della Comunità riconfermano il componente in scadenza o nominano il sostituto (ma con effetto dal momento della cessazione del componente da sostituire) nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e dal Regolamento Operativo. Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione (quale presidente dell'Assemblea delle Finalità) sollecitare tempestivamente le nomine di cui al par. 6.1, lettere "ii" e "iii".

6.7 Nel caso in cui per qualsiasi motivo vengano a mancare ovvero decadano, prima della scadenza dalla carica, uno o più componenti, alla sostituzione provvede senza indugio l'Assemblea stessa ovvero a seconda del caso i Membri della Comunità. Nel caso in cui siano venuti meno tutti i componenti eletti ai sensi del precedente par. 6.1, lettera "ii", alla sostituzione provvede il Comitato di Sorveglianza. I componenti nominati in sostituzione di quelli per qualunque causa cessati, verranno rinnovati con la medesima scadenza di questi ultimi.

7. Competenze

L'Assemblea delle Finalità assicura l'attuazione e il rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al presente Statuto, ed ha le seguenti competenze:

(a) nomina i componenti dell'Assemblea delle Finalità previsti dal precedente par. 6.1, lettera "ii";

(b) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione;

(c) determina l'eventuale compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dal par. 9.2;

(d) nomina la società di revisione ai sensi del successivo art. 15, determinandone il compenso e la durata dell'incarico;

(e) approva: (***i***) il *business plan* pluriennale (inclusivo altresì del piano di gestione e valorizzazione del patrimonio della Fondazione) e il *budget* annuale e le loro revisioni periodiche, nonché il bilancio di esercizio predisposti dal Consiglio di Amministrazione; (***ii***) gli atti di valorizzazione e disposizione dei beni facenti parte del Fondo di Dotazione della Fondazione;

(f) approva il Regolamento Operativo ed eventuali modifiche al medesimo;

(g) indica una rosa di 3 (tre) soggetti, espressione dei Membri della Comunità, in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4 nonché iscritti nel registro dei revisori legali, fra i quali il Comitato di Sorveglianza nomini uno dei propri componenti, ai sensi del successivo par. 13.4;

(h) approva le modifiche del presente statuto, nel rispetto di quanto previsto dal successivo par. 18.2;

(i) determina le modalità di devoluzione del patrimonio residuo della Fondazione in caso di scioglimento, nel rispetto di quanto previsto dal successivo par. 18.1.

Le delibere aventi ad oggetto gli argomenti indicati nelle precedenti lettere "c", "e" et "f" sono assunte previo parere obbligatorio (ma non vincolante) del Comitato di Sorveglianza. Le delibere

aventi ad oggetti gli argomenti indicati nelle precedenti lettere "h" et "i" sono assunte previo parere obbligatorio e vincolante del Comitato di Sorveglianza.

8. Convocazione e riunioni dell'Assemblea delle Finalità.

8.1 L'Assemblea delle Finalità si riunisce, nella sede della Fondazione o altrove:

(a) l'ultimo giorno lavorativo sulla piazza di Genova dei seguenti mesi di calendario di ogni anno: gennaio, giugno e ottobre;

(b) ogni altra volta che il Presidente lo ritenga opportuno ovvero sia richiesto da 1 (un) componente del Consiglio di Amministrazione o del Comitato di Sorveglianza ovvero da 2 (due) componenti dell'Assemblea stessa. La richiesta deve indicare le materie da trattare nonché essere accompagnata dalla relativa documentazione informativa.

8.2 La convocazione viene effettuata dal Presidente, mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno da inviare almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, o in caso di particolari e comprovate ragioni di urgenza, almeno 36 (trentasei) ore prima.

8.3 La riunione dell'Assemblea delle Finalità è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente più anziano di età dell'Assemblea stessa.

8.4 L' Assemblea delle Finalità può riunirsi per tele/videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli, e discussione sugli, argomenti affrontati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente dell'adunanza e il segretario.

8.5 La riunione è validamente costituita purché sia presente la maggioranza dei componenti in carica. La riunione è altresì validamente costituita qualora, anche in assenza di convocazione nella forma e nei modi sopra previsti, siano presenti tutti i componenti in carica e tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Sorveglianza.

8.6 A tutte le riunioni dell'Assemblea delle Finalità partecipa il Comitato di Sorveglianza ed è invitato a partecipare il Consiglio di Amministrazione, in entrambi i casi senza diritto di voto.

8.7 Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica, fatta eccezione:

(a) per le deliberazioni aventi ad oggetto gli argomenti di cui alle lettere "d", "e", "g" et "h" del precedente art. 7 per le quali è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti in carica;

(b) per le deliberazioni aventi ad oggetto l'argomento di cui alla lettera "a" del precedente art. 7 per le quali è necessario il voto favorevole di tutti i componenti in carica meno 2 (due).

In caso di parità di voti, il voto espresso dal presidente vale doppio.

8.8 Delle adunanze è redatto un verbale a cura del presidente dell'adunanza, coadiuvato da un segretario.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

9. Composizione, nomina e cessazione

9.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero fisso di 3 (tre) consiglieri, che restano in carica 3 (tre) esercizi secondo le determinazioni dell'Assemblea delle Finalità all'atto della loro nomina, e scadono al momento dell'approvazione, da parte dell'Assemblea delle Finalità, del bilancio di esercizio relativo all'ultimo dell'esercizio della carica. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili alla scadenza senza un limite al numero di mandati.

9.2 Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea delle Finalità, che determina altresì il compenso dei singoli consiglieri in considerazione dei poteri e delle deleghe a ciascuno di essi attribuiti, e in ogni caso in misura non superiore a quello mediamente attribuito a favore di organi direttivi di fondazioni (non bancarie) ed altri enti *no-profit* operanti in Italia. Resta fermo in ogni caso il diritto al rimborso delle spese sostenute (e debitamente documentate) per l'espletamento della carica.

10. Competenze

10.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Fondazione ai fini del perseguimento delle Finalità e l'attuazione delle delibere dell'Assemblea delle Finalità.

10.2 Il Consiglio di Amministrazione inoltre:

(a) predispone, e sottopone quindi all'approvazione dell'Assemblea delle Finalità, il *business plan* pluriennale (inclusivo altresì del piano di gestione e valorizzazione del patrimonio della Fondazione) e le sue revisioni annuali, il *budget* annuale e il bilancio di esercizio;

(b) accetta eredità, legati, donazioni, contributi e altre attribuzioni patrimoniali da soggetti diversi dai Fondatori, previo parere (obbligatorio ma non vincolante) del Comitato di Sorveglianza;

(c) decide in merito all'esercizio del diritto di voto nelle assemblee delle società partecipate, nel rispetto dei Principi Fondanti, nonché del *business plan* pluriennale e del *budget* approvati ai sensi del precedente par. 7(e);

(d) può, ove ritenuto, partecipare alle riunioni dell'Assemblea delle Finalità;

(e) predispone il progetto di Regolamento Operativo, e le sue proposte di modifica, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea delle Finalità.

11. Convocazione e riunioni del Consiglio di Amministrazione

11.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, nella sede della Fondazione o altrove, tendenzialmente una volta al mese, stabilendo di volta in volta la data della riunione successiva, nonché ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne faccia richiesta 1 (un) consigliere ovvero 1 (un) membro del Comitato di Sorveglianza. Si applicano, *mutatis mutandis*, i paragrafi da 8.2 a 8.5 compresi. La riunione del Consiglio di Amministrazione è validamente costituita altresì qualora siano presenti tutti i suoi componenti in carica e i componenti del Comitato di Sorveglianza.

11.2 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica. In caso di parità di voti, il voto espresso dal presidente vale doppio.

11.3 Delle adunanze del Consiglio è redatto un verbale a cura del presidente dell'adunanza, coadiuvato da un segretario.

12. Presidente e Vice-presidente

12.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che è Presidente della Fondazione, è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra suoi componenti. Il Consiglio può altresì nominare fra i propri componenti anche un Vice Presidente.

12.2 Il Presidente:

(a) ha la legale rappresentanza della Fondazione, con facoltà di sub-delega;

(b) è componente di diritto dell'Assemblea delle Finalità, e la presiede;

(c) convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea delle Finalità;

(d) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea delle Finalità;

(e) nei casi urgenti può adottare gli atti necessari alla tutela degli interessi della Fondazione, sottoponendoli a tempestiva ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

12.3 Il Consiglio di Amministrazione può delegare (stabilmente o per singoli affari) ad uno o più dei suoi componenti (incluso il presidente) i propri poteri di gestione (e i relativi poteri di rappresentanza) diversi da quelli indicati nel precedente par. 12.2, stabilendo la durata, i limiti e la natura della delega.

12.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente, ove nominato, ovvero in mancanza (o di assenza o impedimento anche di quest'ultimo) dal Consigliere più anziano d'età.

COMITATO DI SORVEGLIANZA E REVISORE

13. Composizione, nomina e cessazione del Comitato di Sorveglianza

13.1 Il Comitato di Sorveglianza è composto da 3 (tre) membri, di cui almeno uno iscritto nel registro dei revisori legali.

13.2 Ciascuno dei componenti del Comitato di Sorveglianza resta in carica per 3 (tre) esercizi, e scade al momento dell'approvazione, da parte dell'Assemblea delle Finalità, del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio della carica. I componenti del Comitato di Sorveglianza sono rieleggibili una sola volta alla scadenza del loro mandato.

13.3 Il Comitato di Sorveglianza si rinnova parzialmente – con le modalità infra indicate – ogni anno, nella misura di 1 (un) componente il primo anno, 1 (un) componente il secondo anno e 1 (un) componente il terzo anno.

13.4 Tempestivamente prima della scadenza di ciascun suo componente, il Comitato di Sorveglianza riconferma il componente in scadenza o nomina il sostituto (ma con effetto dal momento della cessazione del componente da sostituire):

(a) scegliendolo fra soggetti in possesso dei requisiti previsti dal precedente 4, e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Operativo;

(b) assicurando che dei 3 (tre) componenti:

(i) uno, sia iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti, sia stato tratto dalla rosa di soggetti predisposta dall'Assemblea delle Finalità ai sensi del precedente par. 7(g); e

(ii) uno sia stato indicato dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano ovvero, in mancanza di nomina entro 45 (quarantacinque) giorni dalla richiesta, dal Presidente del Tribunale di Milano.

Per chiarezza:

- spetta al Comitato di Sorveglianza sollecitare tempestivamente all'Assemblea delle Finalità e al Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano (e, se del caso, al Presidente del Tribunale di Milano) le rispettive indicazioni;
- non occorre ricorrere alla formulazione di una rosa di candidati da parte dell'Assemblea delle Finalità ovvero all'indicazione da parte del Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano qualora il Comitato di Sorveglianza intenda procedere al rinnovo di un componente già eletto in conformità ai precedenti punti "i" e "ii".

13.5 Nel caso in cui per qualsiasi motivo vengano a mancare, prima della scadenza dalla carica, uno o più componenti, alla sostituzione provvede senza indugio il Comitato di Sorveglianza. Nel caso in cui siano venuti meno tutti i componenti di tale Comitato, la nomina è effettuata dall'Assemblea delle Finalità, che dovrà nominare: (*i*) 2 (due) componenti necessariamente indicati dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano ovvero, in mancanza di indicazione entro 45 (quarantacinque) giorni dalla richiesta, dal Presidente del Tribunale di Milano: (*ii*) 1 (un) componente in conformità al precedente par. 7(g).

13.6 Ai componenti del Comitato di Sorveglianza spetta, oltre al rimborso delle spese ragionevolmente sostenute per l'espletamento di tale carica, un compenso determinato dagli stessi componenti del Comitato, sulla base dei parametri minimi delle tariffe applicabili ai *dottori commercialisti e agli esperti contabili* per l'attività di componente dei collegi sindacali.

14. Competenze e funzionamento del Comitato di Sorveglianza

14.1 Il Comitato di Sorveglianza:

(a) esercita i poteri previsti dall'art. 2403 *bis* del codice civile;

(b) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sul corretto e puntuale perseguimento delle Finalità, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;

(c) riferisce (quadrimestralmente) al Consiglio di Amministrazione e (in occasione delle riunioni di cui al precedente par. 8.1(a)) all'Assemblea delle Finalità sulla propria attività e deposita presso la sede della Fondazione una relazione scritta di commento ai progetti di bilancio di esercizio predisposti dal Consiglio di Amministrazione, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza dell'Assemblea delle Finalità convocata per l'approvazione degli stessi. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione trasmette al Comitato di Sorveglianza i suddetti progetti corredati dalle relative relazioni, almeno 30 (trenta) giorni prima delle date fissate per la loro rispettiva approvazione;

(d) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea delle Finalità;

(e) ha le altre attribuzioni previste dal presente Statuto e dal Regolamento Operativo.

14.2 Il Comitato di Sorveglianza elegge al suo interno un presidente. Si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi da 8.2 a 8.5 compresi. La riunione del Comitato di Sorveglianza è validamente costituita altresì qualora siano presenti tutti i suoi componenti in carica.

14.3 Le deliberazioni del Comitato di Sorveglianza sono approvate con la presenza e il voto favorevole di almeno 2 (due) dei suoi componenti, fatta eccezione:

(a) per le deliberazioni di seguito indicate per le quali è necessario il voto favorevole di tutti e 3 (tre) i suoi componenti:

(i) espressione dei pareri obbligatori e vincolanti previsti dal presente statuto;

(ii) nomina dei componenti dell'Assemblea delle Finalità, nell'ipotesi prevista dal par. 6.7;

(b) per le deliberazioni riguardati la sostituzione dei componenti del Comitato di Sorveglianza ai sensi del precedente par. 13.5, le quali possono essere adottate anche dall'unico componente eventualmente rimasto in carica.

14.4 Delle deliberazioni è redatto un verbale a cura del soggetto che presiede la riunione.

15. Revisione legale dei conti

15.1 La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito registro, nominata dall'Assemblea delle Finalità.

15.2 La società di revisione deposita presso la sede della Fondazione una relazione scritta sul progetto di bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza dell'Assemblea delle Finalità convocata per l'approvazione dello stesso. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione trasmette alla società di revisione il progetto di bilancio di esercizio, corredato dalla relativa relazione, almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per la sua approvazione.

CLAUSOLE FINALI

16. Esercizio finanziario

16.1 L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

16.2 Entro 180 giorni dalla fine dell'esercizio, l'Assemblea delle Finalità approva il bilancio di esercizio (da redigersi con i criteri di redazione dei bilanci delle società per azioni), al quale deve essere allegata copia dell'ultimo bilancio approvato delle società delle quali la Fondazione detenga una partecipazione.

16.3 I costi annuali di funzionamento della Fondazione dovranno essere giustificati ed efficienti, al fine di non distogliere ingiustificatamente risorse della Fondazione dal perseguimento delle Finalità. Spetta al Regolamento Operativo stabilire un limite massimo percentuale dei costi annuali rispetto al *budget* annuale della Fondazione.

17. Regolamento Operativo

17.1 L'Assemblea delle Finalità approva – previo parere (obbligatorio e vincolante) del Comitato di Sorveglianza – un regolamento operativo, alla cui osservanza sono tenuti tutti gli organi della Fondazione (il "**Regolamento Operativo**").

18. Scioglimento e modifiche statutarie

18.1 La Fondazione si scioglie solo ed esclusivamente al ricorrere delle ipotesi previste dalla legge, senza possibilità per i suoi organi di deliberare lo scioglimento volontario. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea delle Finalità – previo parere (obbligatorio e vincolante) del Consiglio di Sorveglianza – ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

18.2 Il presente statuto può essere modificato con delibera dell'Assemblea delle Finalità previo parere obbligatorio e vincolante del Comitato di Sorveglianza, fermo restando che le clausole relative alla "*Denominazione*", alle "*Finalità e attività funzionali al perseguimento delle Finalità*", al "*Patrimonio*", alla sede (qualora donata dai Fondatori), alla composizione e nomina degli organi sociali nonché il presente art. 18 non possono essere modificati.

19. Clausola arbitrale

19.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i componenti degli organi della Fondazione fra loro ovvero nei confronti della Fondazione ovvero ancora nei loro confronti da parte della fondazione, ad eccezioni di quelle controversie non arbitrabili per legge, dovrà essere necessariamente sottoposta alla cognizione esclusiva di un arbitro unico, nominato dalla Camera Arbitrale di Milano (Italia). La sede arbitrale sarà Milano (Italia). Le spese della controversia saranno a carico della parte soccombente.

19.2 L'arbitro unico dovrà applicare la legge italiana e dovrà decidere in via rituale e in conformità con la legge, applicando le disposizioni contenute nel regolamento della Camera Arbitrale di Milano.

19.3 Il lodo arbitrale dovrà essere emesso entro 70 (settanta) giorni (prorogabili solo nei casi previsti dalla legge e dal regolamento della Camera Arbitrale) dall'accettazione dell'incarico da parte dell'arbitro unico, ed avrà carattere definitivo e vincolante nei confronti delle parti e non potrà essere oggetto di impugnazione.

19.4 Qualsiasi controversia non arbitrabile sarà rimessa alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano (Italia).

20. Comunicazioni - libri della Fondazione – clausola di rinvio

20.1 Tutte le comunicazioni, trasmissioni e notifiche previste dal presente statuto sono effettuate a mezzo posta elettronica comunicata al momento della nomina.

20.2 I competenti organi della Fondazione curano l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento dei libri e delle scritture obbligatori per legge. Il Consiglio di Amministrazione cura inoltre l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento del Libro della Gente della Fondazione, nel quale sono iscritte le persone (fisiche e giuridiche) che soddisfano i requisiti indicati nel precedente art. 4. La perdita, successivamente all'iscrizione, dei requisiti indicati nell'art. 4, comporta l'automatica cancellazione dal Libro della Gente della Fondazione.

20.3 Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Norme transitorie

I. Assemblea delle Finalità

In deroga a quanto previsto dal par. 6.1 l'Assemblea delle Finalità nominata in sede costitutiva è composto da soli 4 (quattro) membri (tra cui i Fondatori PierGiovanni Capellino e Lorenzo Capellino) nelle persone indicate nell'atto costitutivo. A tali persone non si applicano (nemmeno in sede di loro rinnovo) le clausole di incompatibilità (tra cui quella prevista dal par. 5.4) e i requisiti di professionalità previsti dallo Statuto. In deroga a quanto previsto dai par. 6.2, i Fondatori rimangono in carica a vita. I componenti residui sono nominati come segue:

- entro il 31.12.2019: 1 (uno) componente, nominato in conformità a quanto previsto nel par. 5.9 e nelle relative disposizioni del Regolamento Operativo in sede di approvazione del bilancio d'esercizio 2018;
- entro il 31.12. 2020: 2 (due) componenti, in sede di approvazione del bilancio d'esercizio 2019, entrambi nominati ai sensi del par. 6.1, lettera "ii";
- entro la data in cui l'Assemblea delle Finalità approverà, nel corso dell'esercizio 2021, il bilancio dell'esercizio 2020: 2 (due) componenti, entrambi nominati ai sensi del par. 6.1, lettera "iii".

L'atto di nomina indicherà, anche in deroga di quanto previsto dal par. 6.2, il periodo di durata dei soggetti così nominati, al fine di consentire l'applicazione del metodo di sostituzione scaglionato nel tempo previsto dal par. 6.4.

II. Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione nominato in sede costitutiva è composto da 3 (tre) membri (tra cui i Fondatori PierGiovanni Capellino e Lorenzo Capellino) nelle persone indicate nell'atto costitutivo, ai quali non si applicano (nemmeno in sede di loro rinnovo) le clausole di incompatibilità (tra cui quella prevista dal par. 5.4) e i requisiti di professionalità previsti dallo Statuto. In deroga a quanto previsto dal par. 9.1:

- ciascuno dei Fondatori rimane in carica fino all'approvazione, da parte dell'Assemblea delle Finalità, del bilancio relativo all'esercizio nel quale il medesimo compie il 75° (settantacinquesimo) anno di età;
- il terzo componente nominato in sede costitutiva rimane in carica fino all'approvazione, da parte dell'Assemblea delle Finalità, del bilancio relativo all'esercizio 2018.

III. Comitato di Sorveglianza

In deroga a quanto previsto dal par. 13.1, il Comitato di Sorveglianza è inizialmente composto da 1 (un) solo componente. I residui componenti saranno nominati da parte dei Fondatori, anche in momenti differenti, entro la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021. L'atto di nomina indicherà, anche in deroga di quanto previsto dal par. 13.2, il periodo di durata dei soggetti così nominati, al fine di consentire l'applicazione del metodo di sostituzione scaglionato nel tempo previsto dal par. 13.3.

Nel periodo in cui il Comitato di Sorveglianza è composto da un solo componente tutti gli atti e le decisioni di competenza di tale organo sono adottati ed assunti da tale componente.

IV. Varie

In deroga a quanto previsto dall'art. 8, dal par. 14.3(a)(i) e dal par. 18.2, l'Assemblea delle Finalità, con delibera assunta a maggioranza semplice dei suoi componenti e senza necessità del preventivo parere del Comitato di Sorveglianza, provvederà al trasferimento della sede presso altro immobile (anche in altra

località), non appena questo sarà stato donato alla Fondazione, o altrimenti messo a disposizione direttamente o indirettamente della stessa, da parte dei Fondatori (o di uno o più degli stessi).

L'Assemblea delle Finalità – con la procedura prevista dall'art.18.2 – potrà apportare al presente statuto quelle modifiche, dallo stesso Consiglio ritenute opportune e necessarie, ai fini di consentire alla Fondazione di cogliere le opportunità derivanti dalla disciplina del c.d. Terzo Settore. I limiti previsti dall'art.18.2 non si applicano qualora la delibera sua assunta con il voto favorevole dei Fondatori.